

# NUNZIANTE • MAGRONE

Spett.le

**VIACQUA S.p.A.**

Via dell'Industria n. 23  
36100 Vicenza

Alla cortese attenzione di:

Presidente Dott. Angelo Guzzo

Responsabile Servizio Acquisti Rag. Manuela Vecchiatti

*Trasmessa via p.e.c. all'indirizzo:*

*viacqua@pec.viacqua.it*

Roma, 8 maggio 2020

**Oggetto: Vostri “Tender\_1298 rfq\_2373 - rfq\_2450 - rfq\_2451 G20-S1298” e “Tender\_1596 rfq\_2428 R20-S1596”.**

Vi scrivo in nome, per conto e nell'interesse dell'Ordine dei Geologi del Veneto per rappresentare quanto segue con riferimento all'oggetto.

Con propria nota prot. 685/2020 del 30 aprile 2020, l'Ente da me assistito segnalava alcuni vizi inficianti le procedure avviate dalla Vostra Società per l'affidamento di appalti misti, in quanto esse non prevedono la necessaria presenza di un geologo avente i necessari requisiti tecnico-professionali per la redazione della relazione geologica, elaborato specialistico di esclusiva competenza dei geologi iscritti all'albo professionale facente parte della progettazione in questione.

Nella Vostra successiva nota del 6 maggio 2020, nel dare atto che le procedure in esame sono state poste in essere ai sensi dei vigenti regolamenti adottati dalla Vostra Società, quale impresa pubblica operante nei settori speciali di cui al d.lgs. 50/2016, ex art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016, avete ritenuto che le medesime procedure fossero conformi a quanto evidenziato dall'Ordine dei Geologi del Veneto, laddove:

- per la gara G20-S1298, nella busta di qualifica, al parametro 1.115.5, viene richiesto espressamente il nominativo, la qualifica professionale e la matricola EPAP del geologo incaricato per la redazione della relazione geologica, oltre agli ulteriori requisiti indicati;

## NUNZIANTE • MAGRONE

- per la gara informale R20-S1596, sempre nella busta di qualifica, viene richiesto di dichiarare espressamente il nominativo, la qualifica professionale e la matricola EPAP del geologo incaricato per la redazione della relazione geologica;
- in entrambe le procedure, non è stato richiamato l'art. 46 del d.lgs. 50/2016 per l'individuazione degli operatori ammessi in quanto gli inviti sono stati inoltrati agli operatori qualificati nelle categorie di interesse, cioè "*SER1505 – RELAZIONI GEOLOGICHE*" e, per la gara G20-S1298, anche "*SER0105 – ANALISI GEOTECNICHE*" e "*LAV1901 – OS 20B INDAGINI GEOGNOSTICHE*".

Orbene, fermi i chiarimenti procedurali riportati nella Vostra nota e pur apprezzando la volontà di coinvolgere un geologo abilitato per la redazione della relazione geologica a fronte del compenso di cui ai parametri del D.M. Giustizia 17.06.2016, all'Ente da me assistito non sembra che i vizi rilevati siano sanati dalle previsioni della documentazione di gara da Voi richiamate per quanto segue.

Innanzitutto, non pare che, almeno per la gara informale R20-S1596, vi sia l'espressa richiesta di dichiarare il nominativo, la qualifica professionale e la matricola EPAP del geologo incaricato per la redazione della relazione geologica, a pena di esclusione.

In secondo luogo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza e - per quanto occorrer possa - dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, in virtù del divieto di subappalto della relazione geologica di cui all'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle procedure da Voi avviate dovrebbe assicurarsi - in mancanza dell'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri operatori - la presenza diretta del geologo all'interno della più complessa struttura affidataria, quale effettivo componente di quest'ultima. Pertanto, non risulta sufficiente la mera indicazione del nominativo del geologo abilitato da parte dell'operatore economico di cui agli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016 che risulterà eventualmente affidatario degli appalti (anche in via potenziale, mediante accordo quadro): tale *modus operandi* determinerebbe l'instaurazione, da parte del geologo abilitato, di un rapporto di subappalto (ove si ritenga, anche in via indiretta) con l'affidatario, in sostituzione di quello diretto con la Vostra Società, che è certamente interessata a quest'ultimo, anche per rendere chiara la responsabilità che ricade in capo al progettista specialista.

D'altra parte, pure nell'ipotesi in cui l'affidatario degli appalti in questione dovesse essere un geologo abilitato, quest'ultimo si vedrebbe costretto - con ogni limitazione anche dei principi di massima partecipazione, concorrenza e parità di trattamento - a subappaltare le "analisi geotecniche" e le "indagini geognostiche" per una quota superiore a quella consentita dal comma 2° dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016

## NUNZIANTE • MAGRONE

oppure, comunque, ad associarsi con altri operatori in raggruppamenti *ex art. 48 del d.lgs. 50/2016* di discutibile legittimità.

In virtù di quanto sopra, risulta evidente che nelle procedure in oggetto: *i)* in maniera erronea, sono stati indifferentemente individuati i destinatari degli inviti in soggetti aventi qualificazioni per categorie distinte e separate (*SER1505 – RELAZIONI GEOLOGICHE*”, “*SER0105 – ANALISI GEOTECNICHE*” e “*LAV1901 – OS 20B INDAGINI GEOGNOSTICHE*”); *ii)* in ogni caso, non risultano rispettati i principi, le disposizioni e gli orientamenti di cui alla nota prot. 685/2020 del 30 aprile 2020 trasmessa dall’Ordine dei Geologi del Veneto, come qui richiamati.

Con la presente, invito, quindi, la Vostra Società a porre in essere le azioni in autotutela indicate dall’Ente da me assistito, che si è dichiarato disponibile alla massima collaborazione istituzionale, considerando anche che nelle procedure in oggetto si intende coinvolgere un geologo abilitato per la redazione della relazione geologica a fronte del compenso di cui ai parametri del D.M. Giustizia 17.06.2016 e che non appaiono sussistere pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati all’affidamento degli appalti.

Distinti saluti.

Avv. Otello Emanuele

*O. Emanuele*